

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA (CLASSE L-18)

REGOLAMENTO PROVA FINALE E DETERMINAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Art. 1 – Prova finale

1. Dopo aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studio, inclusi quelli relativi alle attività formative autonomamente scelte, e dopo aver ultimato il tirocinio obbligatorio e acquisiti i relativi crediti secondo quanto stabilito dall'Art. 9 del "Regolamento Tirocinio" (TrEC), lo studente potrà sostenere la prova finale secondo il calendario annualmente fissato dal Consiglio di Dipartimento.
2. La prova finale avrà per oggetto la presentazione e discussione di un elaborato assegnato e predisposto secondo le modalità indicate al successivo comma 3.
3. Una volta raggiunti i 140 CFU, lo studente potrà avviare la procedura informatizzata relativa alla prova finale. La procedura si apre con l'indicazione da parte dello studente delle sue preferenze rispetto alle seguenti aree disciplinari:
 - ✓ Metodi quantitativi per l'Economia e il Management
 - ✓ Economia politica, Economia Internazionale e Storia Economica
 - ✓ Politica economica ed Economia pubblica
 - ✓ Management
 - ✓ Amministrazione e Controllo
 - ✓ Diritto

Lo studente dovrà indicare le sue preferenze, relativamente alle suddette aree disciplinari, in ordine decrescente.

Successivamente un meccanismo automatico assegnerà il relatore in base alle preferenze indicate.

4. Avvenuta l'assegnazione del relatore, lo studente dovrà contattare personalmente il docente entro 30 giorni dall'assegnazione per la definizione del tema da sviluppare come prova finale.
5. Il relatore assiste lo studente nell'impostazione dell'elaborato, fornendo indicazioni scientifiche e metodologiche, fermo restando che lo studente ha l'obbligo di ricercare in modo autonomo le fonti per sviluppare l'argomento della relazione.
6. La prova finale dovrà essere organizzata secondo quanto definito dalle Linee Guida della Prova Finale disponibili nel sito web del Dipartimento.
L'elaborato dovrà avere una lunghezza massima di 15.000 parole e dovrà essere sempre corredato da una sezione "Riferimenti bibliografici", nella quale dovranno essere elencati gli articoli scientifici, le monografie, le fonti normative, i documenti in formato elettronico e/o le altre pubblicazioni di cui lo studente si è avvalso per lo sviluppo dell'argomento.
7. L'elaborato dovrà essere consegnato entro 6 mesi dall'avvio della procedura di assegnazione, indipendentemente dalla sessione di laurea. Vanno comunque rispettate, in caso di sovrapposizione, le scadenze amministrative relative alla sessione di laurea.
8. La consegna dell'elaborato avviene attraverso la procedura on line definita dal Dipartimento ed accessibile dal sito web. Al momento della consegna dell'elaborato, lo studente dovrà autocertificare l'originalità, ossia che lo stesso elaborato non è stato già utilizzato, in tutto o in parte, per il conseguimento di titoli accademici in Italia o all'estero.
9. In caso di mancata ultimazione della relazione finale nei tempi previsti, la procedura viene azzerata d'ufficio e dovrà essere riavviata.

10. Il relatore provvederà a comunicare alla Commissione di cui al successivo comma 10 un giudizio sull'elaborato, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) approfondimento dell'analisi rispetto alla complessità dell'argomento;
 - b) capacità di argomentare;
 - c) chiarezza espositiva/capacità di sintesi.
11. L'elaborato verrà discusso di fronte ad una "Commissione prova finale", nominata annualmente dal Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, composta da tre docenti, di cui non potrà comunque far parte il relatore. Il superamento della prova finale comporta la maturazione dei relativi crediti. La Commissione prova finale provvederà all'attribuzione di un punteggio, secondo quanto indicato al successivo Art. 2, comma 3, che verrà comunicato alla Commissione di laurea. Il Consiglio di Dipartimento si riserva comunque di stabilire che la Commissione prova finale venga costituita secondo le stesse modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo per la costituzione della Commissione di laurea, nel qual caso la Commissione prova finale assumerà le funzioni della Commissione di laurea.
12. In caso di esito negativo lo studente dovrà sostenere nuovamente la prova finale. In questo caso, il Presidente del Consiglio di Corso di Studio dovrà indicare allo studente le modalità di preparazione della nuova prova finale.

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio può autorizzare che la prova finale venga sostenuta in lingua straniera. Nel qual caso andrà predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta.

Art. 2 – Determinazione del voto finale di laurea

1. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a) della media ponderata dei voti degli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 2;
 - b) del voto conseguito nella prova finale, determinato sulla base dei criteri indicati al successivo comma 3;
 - c) dell'eventuale "integrazione per le lodi" ricevute negli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 4;
 - d) dell'eventuale "premio carriera", determinato come indicato al successivo comma 5.

approssimando il valore della somma così ottenuta all'intero superiore, qualora il primo numero dopo la virgola sia uguale o superiore a 5, all'intero inferiore negli altri casi.

Qualora la somma degli elementi a), b) c) e d) risulti pari o superiore a 112/110, il punteggio parziale relativo al punto a) non sia inferiore a 100/110 e lo studente consegua il punteggio nella prova finale non inferiore a 3 punti, verrà attribuita la lode.

2. La media ponderata (MP) dei voti (v_i) degli esami sostenuti, pesati con i relativi crediti (c_i), è rapportata a centodecimi secondo la formula seguente:

$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$

Concorrono alla determinazione di MP anche i voti ottenuti negli esami relativi alle attività formative autonomamente scelte dallo studente pesati con i relativi crediti (CFU), purché preventivamente incluse nel piano di studio approvato e purché il numero complessivo dei CFU acquisiti non ecceda i CFU previsti dall'ordinamento didattico per le attività formative autonomamente scelte dallo studente. Eventuali CFU in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea non concorreranno alla determinazione del voto di finale

laurea; la decurtazione riguarderà i CFU relativi alle attività formative autonomamente scelte nei cui accertamenti di profitto lo studente ha riportato la votazione più bassa.

Qualora, ricorrendo le circostanze previste dal “Regolamento Tirocinio”, lo studente sia stato esonerato dall’obbligo di tirocinio, concorreranno alla determinazione di MP anche i voti ottenuti negli esami relativi alle attività formative sostitutive assegnate dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Eventuali CFU in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea non concorreranno alla determinazione del voto di finale laurea; la decurtazione riguarderà i CFU relativi alle attività formative sostitutive il tirocinio nei cui accertamenti di profitto lo studente ha riportato la votazione più bassa.

3. La valutazione della prova finale dovrà tener conto sia della qualità dell’elaborato presentato, sia della capacità del candidato di esporre gli argomenti trattati avvalendosi delle conoscenze e delle competenze acquisite attraverso l’intero percorso formativo universitario. Il punteggio massimo attribuibile alla prova finale, espresso in centodecimi, è pari a 5 punti.
4. L’integrazione per le lodi, espressa in centodecimi, viene determinata attribuendo 0,4 punti per ogni lode ricevuta negli esami sostenuti, entro il limite massimo di 2 punti.
5. Il premio carriera è determinato tenendo conto, congiuntamente, della media dei voti degli esami sostenuti (MP) e della durata degli studi così come indicato nella tabella seguente (dove le sessioni di laurea sono ordinate iniziando da quella relativa al terzo anno di iscrizione):

	Luglio	Settembre Ottobre	Dicembre	Marzo	Luglio	Settembre Ottobre	Dicembre
MP>95	8	8	7	6	5	4	3
90<MP=95	6	6	5	4	3	2	1
85<MP=90	4	4	3	2	1	1	0

6. Nel caso di studenti trasferiti da altro Corso di Laurea al Corso di Laurea in Economia ai soli fini del calcolo del premio carriera agli anni maturati nel Corso di Laurea in Economia si aggiungono gli anni maturati presso il Corso d’origine secondo le seguenti modalità:

Studenti ammessi al primo anno del Corso di Laurea in Economia con cfu convalidati dalla carriera pregressa da 0 a 10	Nessuna penalizzazione
Studenti ammessi al primo anno del Corso di Laurea in Economia con cfu convalidati dalla carriera pregressa da 11 a 40	1 anno di penalizzazione
Studenti ammessi al secondo anno del Corso di Laurea in Economia con cfu convalidati dalla carriera pregressa da 41 a 70	Nessuna penalizzazione
Studenti ammessi al secondo anno del Corso di Laurea in Economia con cfu convalidati dalla carriera pregressa da 71 a 80	1 anno di penalizzazione
Studenti ammessi al terzo anno del Corso di Laurea in Economia con cfu convalidati dalla carriera pregressa da 81 a 130	Nessuna penalizzazione
Studenti ammessi al terzo anno del Corso di Laurea in Economia con più di 130 cfu convalidati dalla carriera pregressa	1 anno di penalizzazione

Art. 3 – Accordi di doppio titolo (Dual Degree Award)

Quanto previsto dal presente Regolamento si applica anche per la prova finale e la determinazione del voto finale di laurea degli studenti provenienti dalle Università partecipanti agli “Accordi di doppio titolo”, con le seguenti precisazioni:

- ✓ ai fini del calcolo della media dei voti (MP) vengono considerati gli esami (con votazione convertita in trentesimi) sostenuti e registrati nella sede di partenza e gli esami sostenuti e registrati presso l'Università di Padova;
- ✓ vengono decurtati eventuali crediti in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea (la decurtazione riguarderà i CFU relativi agli esami, sostenuti presso l'Università di Padova, nei quali lo studente ha riportato la votazione più bassa);
- ✓ vengono decurtati eventuali crediti in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea (la decurtazione riguarderà i CFU relativi agli esami, sostitutivi il tirocinio sostenuti presso l'Università di Padova, nei quali lo studente ha riportato la votazione più bassa);
- ✓ il "premio carriera" è determinato, secondo la tabella di cui all'art. 2, comma 6, tenendo conto della durata degli studi nell'Università di provenienza e se gli studi presso l'Università di Padova sono stati completati nei tempi previsti dall'Accordo.